Modifiche ed integrazioni al Programma Operativo dell'Asse 4 "ATTUAZIONE DELL'APPROCCIO LEADER" aggiornato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 1846 del 12 dicembre 2011

- 1) Nel sottoparagrafo 3.2.1 "Attivazione degli interventi" è inserito come ultimo periodo il sequente:
 - "Qualora il GAL non intenda procedere all'attivazione del bando oggetto di parere di conformità del Comitato Tecnico Leader deve presentare prima della scadenza del predetto termine, motivata richiesta di ritiro sostenuta dall'approvazione di apposita delibera del Consiglio di amministrazione."
- 2) Nel sottoparagrafo 3.2.3. "Attivazione interventi a regia diretta" è inserito, successivamente al periodo "Il Responsabile del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie provvederà con proprio atto da assumere entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di aiuto e previa verifica istruttoria di ammissibilità delle spese e di congruenza delle iniziative presentate alla concessione dell'aiuto ", il seguente periodo:
 - "Le spese sono eleggibili dalla data di protocollazione della domanda d'aiuto sul sistema SOP."
- 3) Al sottoparagrafo 3.2.6 "Disposizioni generali" il periodo "Tutti i bandi devono comunque essere avviati entro il 30 giugno 2013 e le procedure di impegno devono essere concluse entro il 31 dicembre 2013 anche per l'utilizzo delle eventuali economie. Quest'ultima data potrà essere ridefinita coerentemente con le disposizioni assunte in sede comunitaria in relazione alla fase di transizione tra le due diverse programmazioni. Per quanto attiene le altre due tipologie di attivazione, in convenzione e a regia diretta GAL, gli interventi devono essere avviati entro il 31 dicembre 2013, fatte salve eventuali diverse disposizioni assunte in sede comunitaria in relazione alla fase di transizione tra le due diverse programmazioni" è sostituito dal seguente:

"I procedimenti di concessione di aiuto relativi ad interventi in regime de minimis devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2013 anche per l'utilizzo delle eventuali economie. Qualora sopravvenute disposizioni in materia di aiuti de minimis prevedano proroghe, il termine per l'assunzione di nuovi impegni resta comunque fissato al 30 giugno 2014.

Tutti gli interventi o operazioni attivati a seguito di bando o convenzione devono concludersi improrogabilmente entro il 31 dicembre 2014.

I bandi relativi ad interventi non soggetti a regimi de minimis potranno essere attivati in tempi compatibili con il rispetto del termine finale per la realizzazione dell'intervento del 31 dicembre 2014.

Per quanto riguarda i progetti attuati a regia diretta GAL, ad eccezione delle spese di cui alla Misura 431, la domanda di pagamento deve essere presentata entro il 28 febbraio 2015."

4) Al sottoparagrafo 3.3 "Disposizione specifiche per la Misura 431" gli ultimi due periodi "La liquidazione delle domande di pagamento sulla domanda d'aiuto 2013-2014-2015 avverrà - previa

verifica di regolarità rispetto ai controlli previsti dal PSR e dal POA, nonché di veridicità delle dichiarazioni rese - al netto dell'anticipo erogato e contestualmente allo svincolo della fideiussione. Pertanto le erogazioni, ad eccezione dell'ultima erogazione a saldo, sulla Misura 431, saranno effettuate fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 78% dell'importo previsto dal piano finanziario del PAL." sono sostituiti dai seguenti:

"Nell'arco della programmazione le erogazioni sulla Misura 431, in considerazione dell'acconto sui costi di gestione, saranno effettuate per un importo massimo pari al 78% dell'importo previsto dai piani finanziari approvati, ad eccezione del saldo finale.

Le domande di pagamento per le annualità 2013-2014-2015 dovranno consentire il riassorbimento dell'anticipo erogato ad inizio programmazione (la riconciliazione dell'anticipo); pertanto la liquidazione delle domande di pagamento sulla domanda d'aiuto a valere per le annualità 2013-2014-2015 avverrà - previa verifica di regolarità rispetto ai controlli previsti dal PSR e dal POA - computando l'anticipo già erogato.

- Il limite del 78% potrà essere conseguito anche computando le spese sostenute nel primo semestre 2013; dopo tale termine, indipendentemente dalla soglia percentuale raggiunta, si procederà comunque al riassorbimento dell'anticipo ed in seguito all'eventuale liquidazione delle somme residue spettanti."
- 5) Al sottoparagrafo 3.4. "Disposizione specifiche per la Misura 421", successivamente al periodo "Per l'eleggibilità delle spese per azioni di supporto è necessario presentare specifica domanda d'aiuto la cui effettiva ammissibilità è conseguente e subordinata alla finanziabilità della domanda di aiuto relativa ai progetti di cooperazione", è inserito il seguente periodo:

"La concessione pertanto del contributo sulle spese di supporto è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria relativa alla scheda CAI di progetto della Misura 421, meglio descritta nel successivo paragrafo."

6) Il sottoparagrafo 3.5 "Aspetti procedurali della Misura 421" è interamente sostituito come segue:

"Il presente sottoparagrafo si prefigge di definire gli aspetti procedurali riferiti all'attivazione ed attuazione dei progetti di cooperazione, mentre ciò che attiene di specifico alle Azioni di supporto è stato trattato nel precedente paragrafo.

L'approvazione del progetto di cooperazione si articola in più fasi:

- approvazione dell'idea progettuale contestuale all'approvazione del PAL
- approvazione del progetto (insieme di sottoprogetti classificabili in azioni comuni ed azioni locali)
- approvazioni delle singole azioni.

Le idee progettuali relative alla cooperazione sono inserite nei PAL e ne costituiscono parte integrante; pertanto sono valutate dall'Autorità di Gestione (AdG) contestualmente alla proposta di PAL o alle eventuali richieste di modifiche del Piano stesso secondo le procedure di cui al paragrafo 2.1.

Successivamente all'approvazione del PAL, il GAL presenta all'AdG il progetto di cooperazione utilizzando il fascicolo di progetto e lo schema di accordo per consentire la valutazione di conformità generale con il PAL, i PRIP, il PSR e la normativa di riferimento. L'AdG per questa attività si avvale del Comitato Tecnico Leader costituito con determinazione n. 2533 del 31 marzo 2009.

Il CTL nell'ambito del procedimento istruttorio durante il quale è possibile chiedere al GAL eventuali precisazioni e adeguamenti del progetto, può:

- rilasciare parere di conformità del progetto attraverso apposita comunicazione trasmessa al GAL interessato, con assegnazione del codice identificativo progetto, che collega le domande d'aiuto delle singole azioni necessarie alla realizzazione del progetto;
- rilasciare parere di conformità subordinato all'adeguamento del progetto ad eventuali prescrizioni tecniche, operative e finanziarie;
- rilasciare, in alternativa, parere di non conformità del progetto, attraverso apposita comunicazione trasmessa al GAL interessato.

Per la valutazione della conformità e coerenza dei progetti di cooperazione, il CTL dovrà far riferimento, in particolare, ai seguenti elementi:

- completezza e correttezza della documentazione presentata;
- coerenza e conformità del progetto con le idee-progettuali presentate nel PAL approvato;
- natura dei soggetti e dei territori cooperanti;
- ammissibilità delle operazioni programmate, che devono corrispondere, per la Regione Emilia-Romagna a Misure/Azioni del PSR attivabili attraverso l'Asse 4;
- descrizione della modalità di procedura per realizzazione delle operazioni;
- rispetto dei limiti di spesa previsti stabiliti dalla Misura di riferimento;
- conformità e completezza dell'accordo di cooperazione, con particolare riferimento all'individuazione del GAL capofila, alla ripartizione di compiti tra i soggetti interessati e alla avvenuta sottoscrizione da parte dei medesimi soggetti.

A seguito di parere di conformità (o conformità subordinata) espresso dal CTL, il GAL trasmette alla Regione Emilia Romagna - Direzione Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie - Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie - viale della Fiera 8 - 40127 Bologna la scheda CAI relativa all'intero progetto di cooperazione, compilata sul sistema SOP contenente i dati anagrafici ed economici complessivi del progetto, allegando la seguente documentazione:

- il fascicolo di progetto (contenente la descrizione degli interventi previsti) e le relative risorse da impegnare;

- l'Accordo di cooperazione sottoscritto dai partner di progetto;
- le schede di sintesi per ciascuna azione di cooperazione attivata dal progetto, comprensive delle modalità di attuazione e delle spese programmate.

Nell'ambito della Misura 421, le spese per l'attuazione dei progetti di cooperazione sono eleggibili dalla data di protocollazione della scheda CAI sul sistema SOP.

Per quanto sopra esposto si evidenzia che un progetto di cooperazione deve essere articolato in singole azioni riconducibili alle specifiche modalità d'attuazione; la presentazione delle singole domande di aiuto dovrà in ogni caso avvenire, in base alla modalità di attuazione prescelta, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.1.

I progetti di cooperazione corrispondono ad azioni concrete realizzate congiuntamente dai partner (azioni comuni) e azioni locali (o individuali). Le azioni locali con ricadute essenzialmente sul territorio del partner attuatore potranno essere realizzate nell'ambito del progetto in quanto funzionali al raggiungimento dell'obiettivo comune definito dal partenariato.

I singoli beneficiari attivano le procedure previste da ciascuna Misura per l'accesso agli aiuti, ossia i GAL presentano al CTL i bandi, ovvero, i progetti (per le azioni a regia diretta o convenzione), e successivamente secondo quanto definito dal presente documento i beneficiari presentano apposite domande di aiuto. Le domande di aiuto così presentate seguono l'iter procedurale previsto per la Misura/Azione dell'Asse 4 di riferimento compresa la fase del pagamento.

Ai fini dell'erogazione del saldo finale dell'ultima azione comune istruita per ogni progetto, si procederà alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto stesso.

A tal fine il GAL dovrà presentare ad AGREA, oltre alla documentazione richiesta per la domanda di pagamento, i seguenti documenti:

- relazione finale del GAL capofila, redatta o tradotta in lingua italiana, relativa allo svolgimento del progetto e dell'azione comune, con riferimento anche al raggiungimento complessivo degli obiettivi prestabiliti attraverso l'attività dei singoli GAL e partenariati cooperanti e al programma finanziario;
- relazione finale del GAL partner relativa alle attività realizzate e al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, con riferimento agli interventi effettuati e alle spese sostenute."